



Aziende Industriali Mendrisio

**Regolamento
per la fornitura
di Energia elettrica**

AZIENDE INDUSTRIALI MENDRISIO

SEZIONE ELETTRICITÀ

CONDIZIONI GENERALI PER L'UTILIZZAZIONE DELLA RETE E LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Art. 1 Basi giuridiche delle relazioni tra Azienda e clientela

- 1.1. Le presenti condizioni generali, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, il quale dovrà stabilire delle tariffe comprese entro i limiti fissati dal presente regolamento, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra le Aziende Industriali Mendrisio, Sezione Elettricità, 6850 Mendrisio (denominate in seguito Azienda) e i suoi Clienti.
Sono riservate le disposizioni del Codice delle Obbligazioni e delle leggi vigenti in materia.
- 1.2. L'allacciamento alla rete di distribuzione come pure il prelievo di energia elettrica implicano l'accettazione del presente regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.
- 1.3. Il Cliente ha il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare del presente regolamento e delle tariffe che concernono il suo abbonamento.
Questi documenti possono essere inoltre consultati e scaricati tramite il sito internet www.aimonline.ch.
- 1.4. In casi particolari, quali la fornitura di energia in quantità rilevanti, la messa a disposizione di energia complementare o di soccorso, gli allacciamenti temporanei (esposizioni, feste, cantieri di costruzione) ecc., il Municipio può stabilire condizioni speciali di allacciamento e stipulare contratti particolari di fornitura, orientandosi ai criteri tariffali della categoria più vicina; come pure approvare sconti o tariffe e condizioni particolari in caso di promozioni legate all'uso razionale dell'energia, entro i limiti fissati dal presente Regolamento.

Art. 2 Definizioni

- DPS (Dispositivi di protezione contro la sovracorrente): fusibili ed interruttori automatici.
- Potenza prelevata (in kW): il valore più alto, registrato nel corso di un mese, rispettivamente tre mesi, della potenza media prelevata in un periodo di 15 minuti.
- Energia prelevata (in kWh): l'energia attiva prelevata in un periodo di conteggio.
- Energia reattiva fatturata (in kVarh): l'energia reattiva che eccede il 50 % di tutta l'energia attiva prelevata in un periodo di conteggio.

Art. 3 Inizio del rapporto giuridico

- 3.1 Il rapporto giuridico con il Cliente per l'acquisto di forniture energetiche ha inizio di norma con l'allacciamento dell'immobile alla rete di distribuzione o con il prelievo di energia e dura fino a regolare disdetta.
- 3.2 La fornitura di energia in generale o l'esecuzione di ogni nuovo allacciamento, iniziano non appena sono soddisfatte le prestazioni preliminari del proprietario dell'immobile e del Cliente, come il pagamento dei contributi ai costi dell'opera e simili. I contributi di allacciamento si evincono dall'allegato 1.
- 3.3 Il Cliente può utilizzare l'energia solo per gli scopi previsti dal contratto.
- 3.4 Senza l'autorizzazione espressa dell'Azienda, il Cliente non può cedere energia a terzi, eccettuati i sublocatari di locali abitabili. In tal caso, non sono ammessi supplementi ai prezzi dell'Azienda. Ciò vale anche in caso di locazione di appartamenti e case di vacanza, ecc.
- 3.5 Negli immobili con più Clienti, l'abbonamento per il consumo generale (padronale: es. illuminazione scale, ascensore, ecc.) è intestato al proprietario dell'immobile.
- 3.6 Per gli appartamenti i cui inquilini cambiano frequentemente, l'Azienda può designare quale Cliente il proprietario dell'immobile.

Art. 4 Fine del rapporto giuridico

- 4.1 Se non è stato convenuto altrimenti, il rapporto giuridico può essere terminato dal cliente in qualsiasi momento con un termine di almeno cinque giorni lavorativi mediante disdetta scritta o elettronica. Il Cliente deve pagare il consumo energetico nonché eventuali costi supplementari intervenuti prima della lettura al termine del rapporto giuridico.
- 4.2 La mancata utilizzazione di apparecchi elettrici o parti di un impianto non comporta la fine del rapporto giuridico.
- 4.3 All'Azienda deve essere notificato per iscritto, con l'indicazione del momento esatto, quanto segue:
 - a) da parte del venditore: il trapasso di proprietà di un immobile o di un'abitazione, con l'indicazione dell'indirizzo del compratore;
 - b) da parte dell'inquilino uscente: l'uscita dai locali in locazione, con l'indicazione del nuovo indirizzo;
 - c) da parte del locatore: il cambiamento di inquilino di un'abitazione o immobile;

d) da parte del proprietario dell'immobile amministrato: il cambiamento della persona e società che amministra l'immobile, con l'indicazione dell'indirizzo.

4.4 Il consumo energetico e le eventuali spese supplementari intervenute dopo la fine del rapporto giuridico o in locali non affittati e impianti non utilizzati sono a carico del proprietario dell'immobile.

4.5 Dopo la fine del rapporto giuridico, il proprietario dell'immobile può chiedere lo smontaggio degli apparecchi di misura e di comando per i locali non affittati e gli impianti non utilizzati. Le spese per lo smontaggio ed il successivo rimontaggio sono a suo carico.

4.6 Per il ripristino dell'esercizio di un impianto precedentemente messo fuori servizio, è richiesto il preventivo accordo con l'Azienda.

Art. 5 Condizioni di fornitura

5.1 L'Azienda ha la privativa per la fornitura di energia elettrica su tutto il territorio da essa alimentato, ai sensi della Legge cantonale sulla municipalizzazione dei servizi pubblici. Di conseguenza, non permetterà, né concederà a terzi, nei limiti della legge e del presente regolamento, di introdurre o vendere energia elettrica nella zona di propria competenza.

5.2 L'Azienda fornisce energia elettrica al Cliente sulla base del presente regolamento nel limite delle sue possibilità tecniche, giuridiche ed economiche relative alla costruzione, all'ampliamento e al mantenimento dei propri impianti.

5.3 Il comprensorio di distribuzione coincide con quello delle zone edificabili.

5.4 Per le condizioni di raccordo per i produttori indipendenti, valgono i disposti della Legge Federale sull'energia.

Art. 6 Autorizzazioni e condizioni tecniche d'allacciamento

6.1 È necessaria un'autorizzazione dell'Azienda per:

a) l'allacciamento di un nuovo immobile;

b) la modifica o l'ampliamento di un allacciamento esistente;

c) l'allacciamento di impianti elettrici e termopompe;

d) l'allacciamento di impianti e utilizzatori elettrici soggetti ad autorizzazione, in particolare gli impianti che provocano sbalzi di tensione o effetti di risonanza;

e) il funzionamento di impianti di produzione di energia elettrica in parallelo con la rete di distribuzione;

f) il prelievo di energia per scopi temporanei (cantieri, esposizioni, manifestazioni, ecc.).

6.2 L'Azienda prescrive il genere di corrente, la tensione, la frequenza e il valore minimo del fattore di potenza ($\cos \phi$), come pure le misure di sicurezza da adottare nei confronti della propria rete, degli impianti interni e degli apparecchi ad essi allacciati.

6.3 L'allacciamento di impianti per il riscaldamento elettrico e climatizzazione è soggetto ad autorizzazione dell'Azienda e sottostà alla normativa cantonale vigente in materia.

Il Cliente deve presentare una domanda preliminare, da compilare mediante l'apposito formulario dell'Azienda, corredata da tutti i piani, le specifiche e simili necessari per la valutazione, in particolare dati sull'utilizzazione dell'energia e un calcolo del fabbisogno allestito da una persona competente.

Il rilascio di singole autorizzazioni per il riscaldamento elettrico non obbliga l'Azienda a concederne altre né a permettere l'estensione o il potenziamento degli impianti di riscaldamento esistenti.

L'Azienda può porre particolari condizioni per quanto riguarda il tipo di riscaldamento elettrico e la relativa regolazione, come pure per speciali applicazioni termiche.

- 6.4 Il Cliente o il suo installatore, rispettivamente fornitore degli apparecchi deve informarsi tempestivamente presso l'Azienda in merito alle possibilità di allacciamento (rendimento degli impianti di distribuzione, tenuta della tensione, necessità di potenziare gli impianti, ecc.).
- 6.5 I dettagli sono disciplinati nelle norme e in altre disposizioni dell'Azienda.
- 6.6 In linea di principio, la rete è riservata alla trasmissione di dati e segnali dell'Azienda. Le deroghe devono essere autorizzate dall'Azienda e sono soggette a pagamento. L'uso della rete di distribuzione elettrica o di altre reti di trasmissione di proprietà dell'Azienda da parte di terzi sottostà alla stipulazione di contratti particolari.
- 6.7 Impianti e utilizzatori elettrici sono autorizzati e allacciati solo se:
- a) soddisfano le norme e le disposizioni esecutive federali e cantonali, le norme tecniche riconosciute e le norme dell'Azienda;
 - b) durante l'esercizio normale non provocano perturbazioni per i Clienti vicini, nonché agli impianti di telecomando centralizzato;
 - c) se del caso, sono costruiti da ditte o persone titolari di un'autorizzazione d'installazione dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte.
- 6.8 L'Azienda può stabilire condizioni e misure particolari a carico del responsabile, segnatamente nei seguenti casi:
- a) per il dimensionamento e il comando di riscaldamenti elettrici per interni e altre applicazioni termiche speciali;
 - b) se non è rispettato il fattore di potenza ($\cos \phi$) prescritto;
 - c) per gli utilizzatori elettrici che provocano effetti di risonanza, armoniche, cambi repentini di carico, perturbando così l'esercizio degli impianti dell'Azienda o dei suoi Clienti;
 - d) per l'utilizzazione razionale dell'energia;
 - e) per l'alimentazione in rete da parte di autoproduttori.

Queste condizioni e misure possono essere ordinate anche per i Clienti e impianti esistenti.

I provvedimenti necessari per l'eliminazione degli inconvenienti citati, sono a carico del Cliente.

- 6.9 Il Cliente può utilizzare l'energia solo per gli scopi previsti dalle tariffe o dal contratto di fornitura. Qualsiasi inserimento di apparecchi in circuiti destinati ad altri scopi, sarà considerato infrazione alle disposizioni tariffarie e trattato in conformità all'art. 13. Salvo esplicita autorizzazione dell'Azienda, il Cliente non ha diritto di cedere energia a terzi.

Art. 7 Allacciamento alla rete di distribuzione

- 7.1 I collegamenti tra la rete di distribuzione e il punto di fornitura vengono eseguiti dall'Azienda o dai suoi mandatari. L'Azienda decide sul modo di esecuzione, sul tracciato e sulla sezione delle condotte; designa il punto di introduzione come pure la posizione dei DPS principali, degli apparecchi di misura e di comando.
Per l'installazione dei collegamenti, dei DPS principali, degli apparecchi di misura e di comando come pure per la loro manutenzione, l'Azienda terrà conto il più possibile degli interessi del proprietario, dei locatori e degli affittuari.
- 7.2 Il punto di fornitura coincide, di regola, con il limite di proprietà degli impianti. Gli impianti dell'Azienda si estendono fino ai morsetti d'ingresso dei DPS.
- 7.3 L'Azienda esegue, di regola, un solo allacciamento per lo stesso immobile. Eventuali derivazioni a stabili appartenenti allo stesso complesso, costituiscono parte integrante dell'impianto interno e pertanto devono essere eseguite a cura del proprietario.
- 7.4 L'Azienda ha il diritto di collegare più stabili mediante un'unica condotta comune, come pure di derivare da qualsiasi allacciamento altri raccordi, indipendentemente dai contributi precedentemente pagati.
Si riserva altresì di fare iscrivere al registro fondiario le servitù relative a questi raccordi.
- 7.5 Il proprietario del fondo concede all'Azienda il diritto di attraversamento per gli impianti che alimentano il suo allacciamento. Egli si impegna pure ad accordare il diritto di attraversamento per gli impianti destinati ad alimentare terzi. In quest'ultimo caso di regola viene concessa un'indennità al proprietario. Ciò vale per linee aeree, cavi, camere, armadi di distribuzione e per gli impianti di illuminazione pubblica.
- 7.6 Il proprietario del fondo autorizza il personale dell'Azienda (o terzi su mandato della stessa) ad accedere a questi impianti per le necessità di manutenzione e d'esercizio. Egli è inoltre tenuto a mantenere libero il tracciato, impegnandosi a non piantare alberi ad alto fusto nelle immediate vicinanze delle linee aeree. Il proprietario del fondo autorizza il taglio di alberi e rami che possono dar luogo a perturbazioni sulle linee. È impregiudicato il diritto di risarcimento per eventuali danni alle proprietà o alle colture.
- 7.7 L'Azienda stabilisce la misura della partecipazione alle spese di raccordo alla rete di distribuzione in base alle vigenti condizioni di allacciamento.
Gli scavi, la protezione dei cavi e le opere civili necessarie per l'allacciamento devono essere eseguiti dal Cliente a proprie spese e secondo le indicazioni dell'Azienda.
- 7.8 In caso di potenziamento di un allacciamento esistente valgono per analogia le disposizioni stabilite per i nuovi allacciamenti.
- 7.9 Se il Cliente, rispettivamente il proprietario, con trasformazioni o ricostruzioni sul suo fondo, provoca lo spostamento, la modifica o il rifacimento dell'allacciamento esistente, tutte le spese che ne derivano sono a suo carico.

In caso che l'Azienda dovesse sostituire la rete aerea con una rete sotterranea, essa si assume le spese di allacciamento sino ai morsetti d'ingresso dei DPS d'introduzione; qualsiasi altra spesa è a carico del proprietario. L'ubicazione dei DPS d'introduzione è stabilita dall'Azienda.

- 7.10 Nel caso che l'alimentazione di un immobile richiedesse l'installazione di una cabina di trasformazione, il proprietario deve mettere a disposizione il locale necessario. L'ubicazione del locale di trasformazione viene fissata d'intesa fra l'Azienda e il proprietario e deve rispondere ai requisiti tecnici richiesti dall'Azienda. L'occupazione dello spazio, diritto di passo, di posa e manutenzione dei collegamenti, verranno iscritti a Registro Fondiario, nella forma convenuta fra le parti. L'Azienda ha il diritto di usare la cabina di trasformazione anche per l'alimentazione di terzi.
- 7.11 Le spese per allacciamenti temporanei (linee o cabine di trasformazione per cantieri, allacciamenti per esposizioni, manifestazioni, ecc.) sono interamente a carico del Cliente.

Art. 8 Protezione delle persone e degli impianti dell'Azienda

- 8.1 Se in prossimità di un allacciamento aereo devono essere eseguiti lavori (rinnovo di facciate, ecc.) che comportano pericoli per le persone, l'Azienda provvede all'isolamento o alla disattivazione della linea in cambio di un adeguato contributo alle spese.
- 8.2 Se un Cliente o il proprietario di un edificio intende eseguire o far eseguire lavori di qualsiasi tipo nei pressi di impianti elettrici che potrebbero danneggiare o minacciare gli impianti (ad esempio taglio di alberi, lavori di costruzione, trasporto di legname, esplosioni, ecc.), deve comunicarlo tempestivamente all'Azienda prima di iniziare questi lavori. L'Azienda stabilisce le misure di sicurezza necessarie d'intesa con il Cliente e fissa la partecipazione alle spese.
- 8.3 Se un Cliente o il proprietario di un edificio intende far eseguire lavori di scavo di qualsiasi genere su suolo privato o pubblico, deve informarsi preliminarmente presso l'Azienda in merito alla posizione di eventuali linee in cavo. Se nel corso dei lavori di scavo vengono messi allo scoperto dei cavi, prima di ricoprirli bisogna informare l'Azienda, in modo che i cavi possano essere controllati e protetti.

Art. 9 Impianti interni e loro controllo

- 9.1 Gli impianti interni vanno costruiti, modificati, ampliati e mantenuti conformemente alla legislazione federale in materia di elettricità e alle norme basate su di essa.
- 9.2 La costruzione, il completamento e il controllo di questi impianti nonché il montaggio e lo smontaggio di contatori vanno notificati all'Azienda dal proprietario dell'impianto elettrico a bassa tensione o dall'installatore abilitato incaricato. Contemporaneamente, con la conferma di un installatore abilitato o di un organo di controllo indipendente (che non ha partecipato alla progettazione o all'installazione degli impianti in questione) bisogna fornire la prova che gli impianti soddisfano le norme in vigore per gli impianti a bassa tensione e i requisiti tecnici del gestore della rete.
- 9.3 Gli impianti interni devono essere eseguiti e mantenuti conformemente alla legge federale sugli impianti elettrici, alle norme dell'Ispettorato Federale degli impianti a corrente forte, ed alle prescrizioni emanate dall'Azienda (PAE).
- 9.4 I proprietari di impianti interni sono tenuti a mantenerli costantemente in buono stato ed a far riparare immediatamente qualsiasi difetto constatato in apparecchi od in parti dell'impianto. Si raccomanda ai proprietari di segnalare subito ad un installatore autorizzato l'eventuale funzionamento anomalo dei loro impianti.

- 9.5 Periodicamente, l'Azienda esorta i proprietari di impianti a bassa tensione a fornire la prova che i loro impianti soddisfano le norme e i requisiti tecnici e di sicurezza in vigore. La prova della sicurezza va rilasciata da un organo di controllo indipendente, che non ha partecipato alla progettazione o all'installazione degli impianti in questione. Il controllo degli impianti interni e le revisioni periodiche prescritte dalla legge federale non riducono le responsabilità del proprietario e dell'installatore degli impianti.
- 9.6 Gli incaricati dell'Azienda devono poter accedere in ogni momento agli impianti interni degli stabili per il controllo delle installazioni, degli apparecchi e la lettura dei contatori. Nei casi dove fosse possibile, il cliente viene preavvisato.

Art. 10 Apparecchi di misura

- 10.1 I contatori e gli apparecchi di misura e di comando vengono forniti e installati dall'Azienda e restano di sua proprietà; le spese di manutenzione sono a suo carico.
- Il proprietario dell'immobile, rispettivamente l'abbonato, deve far eseguire a proprie spese e secondo le istruzioni dell'Azienda tutti gli impianti necessari all'allacciamento degli apparecchi di misura e di comando; deve pure mettere a disposizione dell'Azienda gratuitamente lo spazio necessario alla posa di tali apparecchi.
- Inoltre deve far eseguire a sue spese le nicchie e i rivestimenti necessari per assicurare la protezione degli impianti di misura e di comando.
- Le spese di montaggio dei contatori e degli apparecchi di comando sono a carico dell'Azienda.
- 10.2 Guasti agli apparecchi di misura e di comando cagionati dal Cliente o da terze persone, come pure provocati da incendi, acqua o danni della natura, verranno riparati unicamente dall'Azienda a spese del Cliente.
- Soltanto gli incaricati dell'Azienda sono autorizzati a piombare, togliere i piombi, levare o spostare contatori o apparecchi di comando; gli stessi sono gli unici autorizzati ad attivare o a interrompere la fornitura con la posa e lo smontaggio degli impianti di misura. Chiunque deteriori o tolga i piombi da contatori o da altri apparecchi senza autorizzazione, è ritenuto responsabile dei guasti che possono derivare e sopporta le spese di revisione e taratura; l'Azienda si riserva di denunciare il colpevole all'Autorità giudiziaria.
- 10.3 Il Cliente può chiedere in qualsiasi momento che i suoi apparecchi di misura vengano verificati presso una stazione ufficiale di taratura. In caso di contestazione deciderà inappellabilmente l'Ufficio Federale di Metrologia e di Accreditamento.
- Le spese di verifica, comprese quelle di smontaggio e montaggio degli apparecchi, saranno a carico della parte in errore.
- 10.4 I Clienti devono segnalare immediatamente all'Azienda qualsiasi irregolarità di funzionamento negli apparecchi di misura e di comando.
- 10.5 Di regola l'Azienda non concede contatori in derivazione.

Art. 11 Misura dell'energia

- 11.1 Per la determinazione del consumo di energia fanno stato le indicazioni dei contatori. La misura dell'energia è di regola effettuata in bassa tensione, solo in casi speciali l'Azienda può concedere la misura in media tensione.
- La lettura dei contatori, la loro manutenzione nonché quella degli altri apparecchi di misura e di comando vengono eseguite periodicamente da incaricati dell'Azienda. In taluni casi il Cliente può essere invitato a leggere i contatori e a comunicare i dati all'Azienda.

- 11.2 Ad eventuali errori di misura dell'energia elettrica dovuti a connessioni errate, cattivo funzionamento degli apparecchi, ecc. si porrà rimedio nel limite del possibile sulla base di precedenti e successive indicazioni esatte.
Se si constata che l'inesattezza di un apparecchio di misura supera la tolleranza legale, il consumo effettivo verrà stabilito in seguito a una nuova taratura. Se la nuova taratura non permette di stabilire il valore della correzione, il consumo effettivo sarà valutato dall'Azienda che terrà conto equamente delle indicazioni del Cliente.
Questa valutazione sarà basata sul consumo del periodo corrispondente dell'anno precedente, tenuto conto di modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.
Se è possibile stabilire esattamente l'ammontare dell'errore e la sua durata, la rettifica si estenderà a tutto il periodo di funzionamento difettoso nel termine legale di prescrizione.
Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estenderà unicamente al periodo di fatturazione contestato.
- 11.3 Il Cliente non può richiedere nessuna riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti dell'impianto interno quali ad esempio il circuito a terra, il corto circuito, il mancato funzionamento della batteria di compensazione, ecc.

Art. 12 Tariffe

- 12.1 Le tariffe sono approvate dal Municipio e possono venir modificate in ogni momento con preavviso di 30 giorni. Le tariffe si evincono dall'allegato 2.
- 12.2 L'Azienda ha la competenza di giudicare quale tariffa deve essere applicata nei singoli casi.
- 12.3 Il Cliente che cede l'energia a terzi, per esempio a sublocatari, non può applicare tariffe maggiorate.

Art. 13 Regolarità della fornitura di energia / restrizioni

- 13.1 Di norma, l'Azienda fornisce energia senza interruzioni nei limiti delle tolleranze usuali per la tensione e la frequenza conformemente alla norma EN 50160 "Caratteristiche della tensione fornita dalle reti pubbliche di distribuzione dell'energia elettrica"; sono fatte salve disposizioni particolari sui prezzi nonché le disposizioni derogatorie qui di seguito.
- 13.2 L'Azienda ha il diritto di limitare o sospendere completamente la fornitura di energia:
- a) in caso di forza maggiore, come guerre o stati analoghi, disordini interni, scioperi, sabotaggi;
 - b) in caso di eventi straordinari e catastrofi naturali, come incendi, esplosioni, inondazioni, gelo, fulmini, vento, neve, perturbazioni e sovraccarico della rete, nonché diminuzione della produzione in seguito a siccità;
 - c) in caso di interruzioni dovute all'esercizio, quali riparazioni, lavori di manutenzione e ampliamento della rete, interruzione di erogazione da parte del fornitore a monte o difficoltà di fornitura;
 - d) in caso di incidenti o pericoli per persone, animali, cose o l'ambiente;
 - e) se non può essere garantita la sicurezza dell'approvvigionamento;

- f) in caso di penuria di energia, nell'intento di assicurare l'approvvigionamento del Paese;
- g) in seguito a misure ordinate dalle autorità.

In casi simili, di norma l'Azienda tiene conto dei bisogni dei Clienti. Se possibile, interruzioni e restrizioni prolungate prevedibili sono comunicate ai Clienti anticipatamente.

- 13.3 L'Azienda è autorizzata a limitare o modificare gli orari di sblocco per determinate categorie di apparecchi, allo scopo di ottimizzare la gestione del carico.
- 13.4 I Clienti sono tenuti a prendere di loro iniziativa tutte le misure necessarie per prevenire danni o incidenti nei loro impianti che potrebbero verificarsi a causa di interruzioni di corrente, ritorno improvviso della corrente, nonché fluttuazioni della tensione o della frequenza e armoniche nella rete.
I Clienti che possiedono impianti di produzione propri o prelevano energia da terzi devono rispettare le condizioni particolari sul funzionamento in parallelo con la rete dell'Azienda.
- 13.5 Fatte salve le disposizioni di legge obbligatorie, i Clienti non hanno diritto a risarcimenti in caso di danni diretti o indiretti subiti a causa di:
 - a) fluttuazioni della tensione o della frequenza di qualsiasi tipo ed entità o presenza di armoniche nella rete;
 - b) interruzioni o restrizioni fornitura di energia, se le interruzioni sono dovute a motivi previsti nelle presenti condizioni generali;
 - c) impiego di impianti di comando centralizzato.
- 13.6 Interruzioni della fornitura di energia per oltre tre giorni consecutivi o limitazioni di erogazione superiori a tre settimane, danno diritto ad una riduzione proporzionale degli importi forfetari e delle garanzie di consumo minimo. Per contro gli importi fissi rimangono in ogni caso invariati.

Art. 14 Sospensione della fornitura di energia

- 14.1 Oltre che nei casi già citati l'Azienda si riserva il diritto di sospendere la fornitura di energia, con preavviso scritto, quando il Cliente o chi per esso:
 - a) utilizza impianti od apparecchi che non corrispondono alle prescrizioni vigenti o che mettono in pericolo persone o cose;
 - b) sottrae o consuma illecitamente energia elettrica contravvenendo alle leggi ed alle tariffe;
 - c) rifiuta o rende impossibile agli incaricati dell'Azienda l'accesso alle installazioni elettriche;
 - d) è in mora, ai sensi e riservato l'art. 15 cpv 2;
 - e) non si attiene alle prescrizioni del presente regolamento.
- 14.2 Gli incaricati dell'Azienda hanno il diritto di mettere fuori servizio o di piombare senza avvertimento alcuno qualsiasi apparecchio difettoso e tale da presentare rischi di incendio o mettere in pericolo persone o cose.

- 14.3 Qualora un Cliente o chi per esso contravviene intenzionalmente alle disposizioni tariffali o inganna in qualsiasi altra forma l'Azienda, è tenuto a rimborsare l'importo sottratto compresi interessi e spese.
- 14.4 In caso di sospensione di fornitura di energia, il Cliente dovrà ugualmente far fronte a tutti i suoi impegni verso l'Azienda senza diritto ad alcun risarcimento per eventuali danni subiti.
- 14.5 a) Il ripristino della fornitura avviene se ossequiata una delle seguenti condizioni:
– pagamento integrale dello scoperto e delle spese della procedura d'incasso
– definizione di un pagamento rateale e posa di un contatore a pre-pagamento fino a saldo avvenuto
b) l'Azienda può inoltre esigere il deposito di una cauzione equivalente al probabile consumo di un semestre.

Art. 15 Fatturazione e pagamenti

- 15.1 Le bollette, strutturate secondo i requisiti dell'art. 10 Regolamento Cantonale per un modello unico di tariffa, vengono inviate ai Clienti a intervalli regolari fissati dall'Azienda. L'Azienda si riserva di richiedere, fra una lettura e l'altra, acconti calcolati secondo il probabile consumo.
Ha inoltre il diritto di esigere pagamenti anticipati, di posare contatori a pre-pagamento o di inviare bollette intermedie. I contatori a pre-pagamento possono venire regolati in modo che una parte dell'importo introdotto sia destinata ad estinguere un debito nei confronti dell'Azienda.
I costi di posa, di smontaggio e d'esercizio sono a carico del Cliente.
- 15.2 Le bollette devono essere pagate entro 30 giorni dal loro invio. Qualsiasi ritardo dà luogo a un richiamo, con proroga del termine di pagamento di 10 giorni, scaduto il quale l'Azienda si riserva, dopo un ultimo avviso scritto, il diritto di iniziare la procedura esecutiva, di interrompere la fornitura di energia elettrica, garantendo alle economie domestiche una fornitura minima con la posa di un contatore a schede prepagate.
Le spese di richiamo saranno addebitate al cliente.
- 15.3 Gli errori delle bollette e dei pagamenti possono essere rettificati successivamente riservate le disposizioni dell'art. 10.2.
- 15.4 In caso di contestazione il Cliente non ha il diritto di rifiutare il pagamento delle bollette, degli acconti o di trattenere importi qualsiasi.

Art. 16 Cauzioni

- 16.1 L'Azienda chiede al Cliente una cauzione nei seguenti casi:
a) ai Clienti dediti al commercio ed all'industria
b) ai Clienti per cui sussistono concreti indizi sulla loro insolvenza
c) ai Clienti temporanei
- 16.2 Tale cauzione può essere prestata mediante deposito in contanti oppure con una garanzia bancaria con vincolo solidale.
- 16.3 Se la garanzia non viene prestata nel termine stabilito, l'Azienda può rifiutare l'erogazione di energia elettrica, riservato l'art. 15.2 per le economie domestiche.

Art. 17 Contestazioni di ordine tecnico

Per contestazioni di ordine tecnico farà stato il giudizio dell'Ispettorato Federale degli impianti a corrente forte al quale è affidata la sorveglianza della zona di distribuzione.

Art. 18 Proroga di foro per contestazioni di ordine giuridico

Le contestazioni tra utenti e Azienda Municipalizzata sono decise in via di reclamo dal Dipartimento delle Istituzioni. Contro la decisione del dipartimento è dato ricorso al Tribunale Amministrativo.

Le contestazioni tra Comune ed Azienda concessionaria sono decise in via di reclamo dal Consiglio di Stato.

Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale Amministrativo.

Per il resto sono applicabili le norme della legge di procedura per le cause amministrative.

Art. 19 Disposizioni finali

Il presente regolamento approvato dal Municipio di Mendrisio il 30 agosto 2005, con risoluzione no. 2139, dal Consiglio Comunale di Mendrisio il 12 dicembre 2005 e dal Consiglio di Stato il 5 aprile 2006, entra in vigore al momento dell'approvazione da parte di quest'ultimo.

Lo stesso sostituisce e annulla ogni precedente disposizione in materia.

AZIENDE INDUSTRIALI MENDRISIO

SEZIONE ELETTRICITÀ

TARIFFE PER IL COMPUTO DEI CONTRIBUTI D'ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA

1. Base legale

Le condizioni generali per l'utilizzazione della rete e la fornitura di energia elettrica costituiscono la base legale delle presenti tariffe d'allacciamento che vengono applicate in tutta la zona di distribuzione dell'Azienda.

2. Definizioni

Dispositivo di protezione contro le sovracorrenti (DPS): per DPS si intendono i fusibili e gli interruttori automatici.

Punto d'allacciamento (PA): è il punto in cui la linea d'allacciamento (aerea o in cavo) viene raccordata alla rete

DPS di introduzione: DPS installato nella cassetta di introduzione dello stabile. Questa cassetta, piombata, è il punto d'arrivo del cavo d'allacciamento.

DPS d'abbonato: DPS piombato installato nel quadro del cliente a monte del contatore e a valle del DPS di introduzione.

Potenza garantita: è la potenza che il cliente è autorizzato a prelevare dalla rete di distribuzione.

3. Punto d'allacciamento

Il punto d'allacciamento alla rete elettrica (PA) viene fissato in modo inappellabile dall'Azienda in funzione della potenza richiesta e secondo la configurazione della rete di distribuzione nella zona considerata.

I punti d'allacciamento vengono fissati come segue:

- PA derivato da rete secondaria esistente
- PA derivato da sbarre bassa tensione di una cabina di trasformazione

- PA derivato dalla rete media tensione

Nelle zone non edificabili o in zone edificabili isolate e di piccole dimensioni i costi effettivi per la costruzione di nuovi impianti o per il potenziamento di impianti esistenti sono interamente a carico del cliente.

4. Calcolo della potenza garantita

4.1. Impianti con un solo DPS d'abbonato

In caso di un unico DPS d'abbonato, in serie con il DPS d'introduzione, la potenza garantita è calcolata sulla base della portata dei fusibili d'abbonato. Le basi del gruppo d'abbonato e del gruppo d'introduzione devono essere piombati previo controllo dei fusibili massimi utilizzabili.

Di regola valgono i seguenti valori massimi:

DPS d'introduzione (A)	40	80	125	200
DPS d'abbonato (A)	25	50	80	125
Potenza garantita (kVA)	15	30	50	130
Cavo (mm ²)	4x25	4x25	4x50	4x95

Nelle abitazioni, per garantire la selettività, il rapporto dei valori fra valvole di introduzione e d'abbonato non deve essere inferiore a 1,25 .

4.2. Impianti con due o più valvole d'abbonato

La potenza garantita è calcolata sulla base della portata del DPS di introduzione secondo i valori indicati nella seguente tabella:

DPS d'introduzione (A)	25	40	60	80	100	125	150	200	250
potenza garantita (kVA)	15	25	40	50	65	80	100	130	165

Per potenze d'abbonato a partire da 200 kVA (300 A), i valori che fanno stato sono quelli dell'intensità di corrente divisi per il fattore 1,5 e arrotondati per difetto ad un multiplo di 5 A.

4.3. Aumento della potenza

In caso d'ampliamento di un impianto esistente la partecipazione viene calcolata in base alla differenza fra nuova e vecchia potenza.

4.4. Riduzione della potenza e disdetta dell'allacciamento

Il contributo d'allacciamento corrisponde ad un versamento una tantum. La rinuncia all'allacciamento o la riduzione di potenza richiesti dal cliente non danno diritto a nessun rimborso. Una diminuzione o l'annullamento della tassa abbonato o della tassa base previste nelle tariffe per la fornitura di energia elettrica sono considerate come una rinuncia all'allacciamento rispettivamente come una riduzione della potenza garantita.

Fa eccezione la riduzione di potenza seguita, entro i cinque anni, da un nuovo aumento fino alla potenza garantita inizialmente. In questo caso il nuovo contributo d'allacciamento viene diminuito come segue:

- 80% per ritorno fino alla potenza iniziale entro un anno
- 60% per ritorno fino alla potenza iniziale dopo due anni
- 40% per ritorno fino alla potenza iniziale dopo tre anni
- 20% per ritorno fino alla potenza iniziale dopo quattro anni
- 0% per ritorno alla potenza iniziale dopo cinque anni

5. Contributo a monte del punto d'allacciamento

Per la costruzione di impianti a monte del punto d'allacciamento vengono chieste al cliente le seguenti partecipazioni finanziarie. Il contributo effettivo è stabilito dal Municipio tramite ordinanza, nell'ambito dei minimi e massimi indicati.

5.1. Per stabili residenziali

	Stabile senza boiler	Stabile con boiler
Contributo fisso (per cavo d'allacciamento)	CHF 1'200.-	CHF 1'000.-
Contributo variabile (per appartamento)	CHF 400.-	CHF 250.-

5.2. Stabili non adibiti ad abitazione

a) Contributo fisso

	Minimo
Contributo fisso (per cavo d'allacciamento)	CHF 1'000.-

b) Contributo variabile

	Minimo
Primi 30 kVA	CHF 50.-
da 31 kVA a 100 kVA	CHF 100.-
oltre 100 kVA	CHF 150.-

A secondo del punto d'allacciamento (PA) possono entrare in considerazione le seguenti riduzioni, quota fissa esclusa :

PA derivato da rete secondaria	0 %
PA derivato da cabina di trasformazione (sbarre 400 V)	30 %
PA derivato da rete media tensione (11 kV)	55 %
PA derivato da sottostazione 50/11 kV (sbarre 11 kV)	85 %

5.3. Supplementi per riscaldamenti elettrici

Valevole solo per stabili abitativi. Per gli stabili non adibiti ad abitazione viene prelevato solo il contributo sulla potenza garantita. La potenza di pompe, ventilatori, ecc. sono incluse nel calcolo.

	Minimo	Massimo
Diretto libero	CHF 160.-	CHF 320.-
Diretto limitato + addizionale	CHF 120.-	CHF 240.-
Accumulazione 8 + 9 ore	CHF 100.-	CHF 200.-
Accumulazione 8 + 6 ore	CHF 100.-	CHF 200.-
Accumulazione 8 + 3 ore	CHF 90.-	CHF 180.-
Accumulazione 8 ore	CHF 80.-	CHF 160.-
Termopompa monovalente	CHF 0.-	CHF 160.-
Termopompa bivalente parallela	CHF 0.-	CHF 160.-
Termopompa bivalente alternativa	CHF 0.-	CHF 160.-

6. Contributo a valle del punto d'allacciamento

Per la costruzione di impianti a valle del punto d'allacciamento vengono chieste al cliente le seguenti partecipazioni finanziarie. Il contributo effettivo è stabilito dal Municipio tramite ordinanza, nell'ambito dei minimi e massimi indicati.

6.1. Cavi sotterranei bassa tensione (400 V)

a) Sezione 4x25 mm² (massimo 60 A, 40 kVA)

	Minimo	Massimo
Importo fisso	CHF 300.-	CHF 600.-
Importo variabile al m	CHF 20.-	CHF 40.-

b) Sezione 4x25 mm² (massimo 80 A, 50 kVA)

	Minimo	Massimo
Importo fisso	CHF 450.-	CHF 900.-
Importo variabile al m	CHF 20.-	CHF 40.-

c) Sezione 4x50 mm² (massimo 125 A, 80 kVA)

	Minimo	Massimo
Importo fisso	CHF 550.-	CHF 1'100.-
Importo variabile al m	CHF 35.-	CHF 70.-

d) Sezione 4x95 mm² (massimo 200 A, 130 kVA)

	Minimo	Massimo
Importo fisso	CHF 900.-	CHF 1'800.-
Importo variabile al m	CHF 55.-	CHF 110.-

e) Sezione 4x150 mm² (massimo 250 A, 165 kVA)

	Minimo	Massimo
Importo fisso	CHF 1'000.-	CHF 2'000.-
Importo variabile al m	CHF 75.-	CHF 150.-

f) Sezione oltre 150 mm²

	Minimo	Massimo
Importo fisso	CHF 1'000.-	CHF 2'000.-
Importo variabile al m (secondo prezzi di mercato in vigore)		

6.2. Cavi sotterranei media tensione (11 kV)

In caso di richiesta di allacciamento media tensione, per il contributo verrà presentato un preventivo calcolato in base ai bisogni effettivi del cliente.

6.3. Linee aeree

Non vengono eseguiti allacciamenti con linee aeree. Nel caso in cui, per motivi tecnici, si dovesse derogare a questa regola al cliente verrebbero fatturati i costi effettivi maggiorati del 40% a copertura dei costi di manutenzione capitalizzati.

6.4. Opere di genio civile

Le opere civili necessarie per l'allacciamento vengono eseguite dal cliente a proprie spese e secondo le direttive dell'Azienda. Le AIM forniscono e posano i tubi portacavi, fatturando un importo forfetario:

Minimo:	8.- CHF/m
Massimo:	16.- CHF/m

Nel caso in cui esistono già delle strutture sotterranee, l'Azienda metterà a disposizione tubazioni di sua proprietà alle seguenti condizioni:

	Minimo	Massimo
Importo fisso	CHF 100.-	CHF 200.-

Importo variabile per genere del terreno:

Battuto, senza massicciata	(al m)	CHF 20.-	CHF 40.-
Battuto, con massicciata	(al m)	CHF 30.-	CHF 60.-
Con asfaltatura fino a 5 cm di spessore	(al m)	CHF 35.-	CHF 70.-
Con asfaltatura oltre a 5 cm di spessore	(al m)	CHF 40.-	CHF 80.-
Con selciato	(al m)	CHF 50.-	CHF 100.-

In ogni caso la tubazione messa a disposizione resta proprietà esclusiva dell'Azienda che potrà utilizzarla, anche per conto di terzi, per la posa di cavi o altri impianti.

6.5. Supplementi

I contributi a valle del punto d'allacciamento sono applicabili a stabili ubicati nelle zone edificabili dei piani regolatori e abitati tutto l'anno. Nei seguenti casi i contributi vengono aumentati come segue:

Stabili fuori zona edificabile	più 25%
Stabili non abitati tutto l'anno (case di vacanza)	più 25%

7. Rimborsi

Il proprietario che è stato allacciato alla rete di distribuzione, non ha in nessun caso diritto di richiedere la restituzione parziale o totale del contributo di allacciamento versato, se riduce il valore della potenza richiesta, vi rinuncia per trasloco degli impianti o procede alla demolizione dello stabile.

AZIENDE INDUSTRIALI MENDRISIO

SEZIONE ELETTRICITÀ

TARIFFE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
--

1. Base legale

La nuova Legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI) del 23 marzo 2007 e relativa Ordinanza (OAEI) del 14 marzo 2008, nonché le Condizioni Generali per l'utilizzazione della rete e la fornitura di energia elettrica, costituiscono la base legale del presente regolamento, le cui tariffe vengono applicate in tutta la zona di distribuzione dell'Azienda.

2. Abbonamenti e tariffe

Ogni allacciamento alla rete di distribuzione dell'Azienda implica almeno un abbonamento. Gli abbonamenti sono suddivisi nelle seguenti categorie, ad ognuna delle quali corrisponde una tariffa:

Abbonamento

- provvisori e cantieri
- lampade pubbliche
- forfait
- economie domestiche
- allacciamenti esistenti abbinati
- altri abbonamenti con consumo inferiore ai 100 MWh/anno
- clienti con consumo > 100 MWh/anno allacciati in bassa tensione
- clienti con consumo > 100 MWh/anno allacciati in media tensione

Tariffa

- T
- LP
- F
- E
- A
- U
- GC BT
- GC MT

L'Azienda stabilisce quale tariffa deve venir applicata ad ogni abbonato. Per l'attribuzione ad una categoria di potenza fanno stato il valore dei DPS d'abbonato, rispettivamente la potenza garantita. L'abbonamento viene riscosso a partire dal giorno in cui ha inizio la fornitura fino al giorno in cui essa termina.

Per ogni mutazione d'abbonamento - nuova richiesta, trasloco o disdetta definitiva - , vengono addebitati i seguenti importi a titolo di spese di intervento e amministrative (IVA esclusa):

	Minimo CHF	Massimo CHF
con preavviso scritto di almeno cinque giorni lavorativi	30.-	100.-
per un intervento richiesto con preavviso inferiore ai cinque giorni lavorativi	80.-	200.-

Per eventuali richieste di copie di bollette o altra documentazione vengono addebitati i seguenti importi a titolo di spese amministrative (IVA esclusa):

	Minimo CHF	Massimo CHF
Richiesta copia di una bolletta	20.-	50.-
Per ogni ulteriore copia	10.-	30.-

3. Definizioni

- *Potenza prelevata* (in kW): il valore più alto, registrato nel corso di un mese, rispettivamente tre mesi, della potenza media prelevata con intervallo d'integrazione di 15 min.
- *Energia reattiva* (in kvarh): l'energia reattiva che eccede il 50% di tutta l'energia attiva prelevata in un periodo di conteggio.
- *Tariffa diurna*: dalle ore 06:00 alle ore 22:00, dal lunedì alla domenica compresi.
- *Tariffa notturna*: dalle ore 22:00 alle ore 06:00, dal lunedì alla domenica compresi
- *Tariffa unica*: valida tutto il giorno

4. Modalità di incasso

Gli acconti e le bollette per la fornitura di energia devono venir pagati entro 30 giorni dall'emissione, senza deduzione alcuna.

L'azienda si riserva di installare contatori a prepagamento, come pure di interrompere la fornitura di energia in qualsiasi momento ai clienti morosi.

Per spese d'incasso vengono addebitati, per ogni abbonamento, i seguenti importi (IVA esclusa):

	Minimo CHF	Massimo CHF
Richiamo di pagamento	5.-	20.-
Diffida di pagamento	10.-	50.-
Procedura esecutiva: per ogni atto esecutivo	10.-	50.-
Tassa semestrale contatore a prepagamento	40.-	100.-

Verranno inoltre addebitate le spese di giudizio, quelle dell'Ufficio esecuzione e fallimenti, ed eventuali interessi di mora.

5. Varie

Il nolo degli apparecchi di misura e di comando è compreso nelle tasse d'abbonamento.

La sospensione degli abbonamenti per oggetti temporaneamente fuori uso (case di vacanza, ecc.) non viene concessa.

6. Allegati

Allegato A:	Tariffa T
Allegato B:	Tariffa LP
Allegato C:	Tariffa F
Allegato D:	Tariffa E
Allegato E:	Tariffa A
Allegato F:	Tariffa U
Allegato G:	Tariffa GC BT
Allegato H:	Tariffa GC MT

Allegato A: Tariffa T

Abbonamento per allacciamenti TEMPORANEI

1. Campo d'applicazione

La tariffa T viene applicata agli impianti di cantiere, o aventi carattere di utilizzo temporaneo, come pure nel caso di registrazione su impianti non terminati (posa anticipata del contatore)

2. Prezzi (IVA esclusa)

2.1 Utilizzo della rete

	Min	Max
Abbonamento mensile (CHF/A/mese)	1.00	10.00
Tariffa unica (cts/kWh)	5.00	22.00

2.2 Energia

	Min	Max
Tariffa unica (cts/kWh)	5.00	14.00

2.3 Contributi legali e tasse

L'azienda preleva contributi da riversare a terzi in applicazione alle legislazioni cantonali e/o federali vigenti.

3. Misurazione

1 contatore trifase.

4. Fatturazione

4 bollette trimestrali. (2 acconti e 2 conguagli)

5. Osservazioni

L'allacciamento di apparecchi che provocano forti oscillazioni di tensione armoniche di rete o altre perturbazioni, è soggetto alle limitazioni previste dal regolamento.

Allegato B: Tariffa LP

Abbonamento per allacciamenti LAMPADE PUBBLICHE

1. Campo d'applicazione

La tariffa LP viene applicata agli impianti di illuminazione pubblica, campi sportivi pubblici o di utilizzo pubblico.

2. Prezzi (IVA esclusa)

2.1 Utilizzo della rete

	Min	Max
Abbonamento mensile (CHF/mese)	10.00	50.00
Tariffa unica (cts/kWh)	4.00	11.00

2.2 Energia

	Min	Max
Tariffa unica (cts/kWh)	3.50	13.00

2.3 Contributi legali e tasse

L'azienda preleva contributi da riversare a terzi in applicazione alle legislazioni cantonali e/o federali vigenti.

3. Misurazione

1 contatore trifase. Eventuali apparecchi per il comando e lettura a distanza.

4. Fatturazione

4 bollette trimestrali. (2 acconti e 2 conguagli)

Allegato C: Tariffa F

Abbonamento per allacciamenti FORFAIT

1. Campo d'applicazione

La tariffa F viene applicata nei casi in cui, a giudizio insindacabile dell'Azienda, risulti giustificato alimentare singole lampade o apparecchi a bassa potenza (di regola inferiori ai 100 W) senza l'installazione di un contatore

2. Prezzi (IVA esclusa)

2.1 Utilizzo della rete

	Min	Max
Forfait semestrale in cts/W installato	60.00	160.00

2.2 Energia

	Min	Max
Forfait semestrale in cts/W installato	60.00	160.00

2.3 Contributi legali e tasse

L'azienda preleva contributi da riversare a terzi in applicazione alle legislazioni cantonali e/o federali vigenti.

3. Fatturazione

4 bollette trimestrali. (2 acconti e 2 conguagli)

4. Osservazioni

Le forniture a forfait vengono disdette non appena si presenti la possibilità di registrare l'energia prelevata tramite contatore.

Allegato D: Tariffa E

Abbonamento per allacciamenti ECONOMIE DOMESTICHE

1. Campo d'applicazione

La tariffa E viene applicata a tutte le economie domestiche.

2. Prezzi (IVA esclusa)

2.1 Utilizzo della rete

	Min	Max
Abbonamento mensile (CHF/mese)	10.00	30.00
Tariffa diurna (cts/kWh)	5.00	16.00
Tariffa notturna (cts/kWh)	3.00	16.00

2.2 Energia

	Min	Max
Tariffa diurna (cts/kWh)	5.00	18.00
Tariffa notturna (cts/kWh)	3.50	14.00

2.3 Contributi legali e tasse

L'azienda preleva contributi da riversare a terzi in applicazione alle legislazioni cantonali e/o federali vigenti.

3. Misurazione

1 contatore trifase o monofase (solo 10 A). Eventuali apparecchi per il comando e lettura a distanza.

4. Fatturazione

4 bollette trimestrali. (2 acconti e 2 conguagli)

5. Osservazioni

La tariffa notturna è accordata quando esiste un utilizzatore prevalentemente notturno di oltre 1 kVA di potenza.

Se un'abitazione comprende due o più locali oppure un'area superiore a 50 m² adibiti a scopo professionale, viene concluso un abbonamento secondo la tariffa U.

Per gli accessori dell'economia domestica con allacciamento separato, quali autorimesse, stalle, ecc., viene applicata la tariffa U.

Per gli impianti padronali (luce delle scale, bruciatore, lavatrice, ascensore, ecc.) viene concluso un abbonamento con tariffa U.

L'allacciamento e l'uso di apparecchi è soggetto alle seguenti limitazioni:

- Per apparecchi monofasi: potenza massima 2000 W
- Per apparecchi bifasi: potenza massima 3000 W

- L'Azienda si riserva il diritto di bloccare riscaldamenti, saune, bollitori di potenza superiore a 600 W ed eventuali altri apparecchi con potenza unitaria superiore a 1200 W, dalle 11:00 alla 12:15. Con preavviso il periodo di blocco potrà venir esteso fino a un massimo di due ore consecutive due volte su 24 ore; gli orari verranno fissati secondo le esigenze tecniche dell'Azienda.

6. Supplemento per contatori a prepagamento

Per la gestione di contatori a prepagamento viene richiesto un supplemento semestrale (vedi introduzione).

Allegato E: Tariffa A

Abbonamento ABBINATA

1. Campo d'applicazione

La tariffa A viene applicata agli impianti esistenti con registrazione separata dell'energia di illuminazione generale. Questa parte di energia viene conteggiata completamente come energia diurna.

2. Prezzi (IVA esclusa)

2.1 Utilizzo della rete

	Min	Max
Abbonamento mensile fino a 63 A (CHF/A/mese)	1.00	10.00
Abbonamento mensile da 80 A (CHF/mese)	50.00	200.00
Potenza prelevata da 80 A (CHF/kW/mese)	4.00	16.00
Tariffa diurna fino a 63 A (cts/kWh)	5.00	18.00
Tariffa notturna fino a 63 A (cts/kWh)	3.00	14.00
Tariffa diurna da 80 A (cts/kWh)	5.00	17.00
Tariffa notturna da 80 A (cts/kWh)	3.00	13.00
Energia reattiva (cts/kvarh)	4.00	8.00

2.2 Prezzo dell'energia

	Min	Max
Tariffa diurna (cts/kWh)	5.00	18.00
Tariffa notturna (cts/kWh)	3.50	14.00

2.3 Contributi legali e tasse

L'azienda preleva contributi da riversare a terzi in applicazione alle legislazioni cantonali e/o federali vigenti.

3. Misurazione

1 contatore trifase o monofase (solo 10 A). Eventuali apparecchi per il comando e lettura a distanza .

4. Fatturazione

4 bollette trimestrali. (2 acconti e 2 conguagli)

5. Osservazioni

La tariffa notturna è accordata quando esiste un utilizzatore prevalentemente notturno di oltre 1 kVA di potenza.

Il prelievo di energia reattiva (kvarh), in un periodo di conteggio, non deve superare il 50% del prelievo di energia attiva (kWh).

L'Azienda si riserva di controllare il prelievo di energia reattiva e di richiedere all'abbonato l'installazione di un impianto di compensazione qualora venisse superato il limite sopraindicato; in caso contrario verrà fatturata l'energia reattiva eccedente.

6. Supplemento per contatori a prepagamento

Per la gestione di contatori a prepagamento viene richiesto un supplemento semestrale (vedi introduzione).

Allegato F: Tariffa U

Abbonamento UNITARIA

1. Campo d'applicazione

La tariffa U viene applicata a tutti i clienti con consumo inferiore ai 100'000 kWh/anno, per i quali non sono previste le tariffe E, A, LP, T e F.

2. Prezzi (IVA esclusa)

2.1 Utilizzo della rete

	Min	Max
Abbonamento mensile fino a 63 A (CHF/A/mese)	0.75	5.00
Abbonamento mensile da 80 A (CHF/mese)	50.00	200.00
Potenza prelevata da 80 A (CHF/kW/mese)	3.00	16.00
Tariffa diurna fino a 63 A (cts/kWh)	4.00	17.00
Tariffa notturna fino a 63 A (cts/kWh)	3.00	13.00
Tariffa diurna da 80 A (cts/kWh)	4.00	15.00
Tariffa notturna da 80 A (cts/kWh)	3.00	11.00
Energia reattiva (cts/kvarh)	4.00	8.00

2.2 Prezzo dell'energia

	Min	Max
Tariffa diurna (cts/kWh)	5.00	18.00
Tariffa notturna (cts/kWh)	3.50	14.00

2.3 Contributi legali e tasse

L'azienda preleva contributi da riversare a terzi in applicazione alle legislazioni cantonali e/o federali vigenti.

3. Misurazione

1 contatore trifase o monofase (solo 10 A). Eventuali apparecchi per il comando e lettura a distanza .

4. Fatturazione

4 bollette trimestrali. (2 acconti e 2 conguagli)

5. Osservazioni

La tariffa notturna è accordata quando esiste un utilizzatore prevalentemente notturno di oltre 1 kVA di potenza.

Il prelievo di energia reattiva (kvarh), in un periodo di conteggio, non deve superare il 50% del prelievo di energia attiva (kWh).

L'Azienda si riserva di controllare il prelievo di energia reattiva e di richiedere all'abbonato l'istallazione di un impianto di compensazione qualora venisse superato il limite sopraindicato; in caso contrario verrà fatturata l'energia reattiva eccedente.

6. Supplemento per contatori a prepagamento

Per la gestione di contatori a prepagamento viene richiesto un supplemento semestrale (vedi introduzione).

Allegato G: Tariffa GC BT

Abbonamento GRANDI CLIENTI BASSA TENSIONE

1. Campo d'applicazione

La tariffa GC BT viene applicata ai clienti con consumo annuo > 100'000 kWh e allacciati alla rete bassa tensione.

2. Prezzi (IVA esclusa)

2.1 Utilizzo della rete

	Min	Max
Abbonamento mensile (CHF/mese)	150.00	300.00
Prelievo potenza (CHF/kW/mese)	3.00	14.00
Tariffa diurna (cts/kWh)	4.00	14.00
Tariffa notturna (cts/kWh)	2.00	12.00
Energia reattiva (cts/kvarh)	4.00	8.00

2.2 Prezzo dell'energia

	Min	Max
Tariffa diurna (cts/kWh)	4.00	14.00
Tariffa notturna (cts/kWh)	3.00	10.00

2.3 Contributi legali e tasse

L'azienda preleva contributi da riversare a terzi in applicazione alle legislazioni cantonali e/o federali vigenti.

3. Misurazione

- riduttori di corrente
- 1 contatore di energia attiva, reattiva con indicatore e totalizzatore della punta di carico
- 1 ricevitore per il comando a distanza

Su richiesta del cliente, la messa a disposizione di letture giornaliere (curve di carico con intervallo d'integrazione di 15 min) verrà valutata e fatturata individualmente a seconda del tipo di impianto.

4. Fatturazione

12 bollette mensili.

5. Osservazioni

La tariffa notturna (dalle 22:00 alle 06:00) viene applicata se il consumo annuale notturno in kWh è almeno il 25% di quello totale. Questa è comunque garantita ai clienti che ne beneficiano al 31 dicembre 2008. Dal 1° gennaio 2010 la tariffa notturna verrà applicata a tutti i clienti GC BT.

L'abbonamento mensile viene fatturato anche se il cliente sospende l'attività durante uno o più mesi all'anno.

Allegato H: Tariffa GC MT

Abbonamento GRANDI CLIENTI MEDIA TENSIONE

1. Campo d'applicazione

La tariffa GC MT viene applicata ai clienti con consumo annuo > 100'000 kWh e allacciati alla rete media tensione.

2. Prezzi (IVA esclusa)

2.1 Utilizzo della rete

	Min	Max
Abbonamento mensile (CHF/mese)	250.00	500.00
Prelievo potenza (CHF/kW/mese)	3.00	14.00
Tariffa diurna (cts/kWh)	2.60	9.20
Tariffa notturna (cts/kWh)	1.30	6.40
Energia reattiva (cts/kvarh)	4.00	8.00
Supplemento per misura in bassa tensione (cts/kWh)	0.20	0.40

2.2 Prezzo dell'energia

	Min	Max
Tariffa diurna (cts/kWh)	4.30	12.00
Tariffa notturna (cts/kWh)	3.30	9.00

2.3 Contributi legali e tasse

L'azienda preleva contributi da riversare a terzi in applicazione alle legislazioni cantonali e/o federali vigenti.

3. Misurazione

- riduttori di corrente
- 1 contatore di energia attiva, reattiva con indicatore e totalizzatore della punta di carico
- 1 ricevitore per il comando a distanza

Su richiesta del cliente, la messa a disposizione di letture giornaliere (curve di carico con intervallo d'integrazione di 15 min) verrà valutata e fatturata individualmente a seconda del tipo di impianto.

4. Fatturazione

12 bollette mensili.

5. Osservazioni

La tariffa notturna (dalle 22:00 alle 06:00) viene applicata se il consumo annuale notturno in kWh è almeno il 25% di quello totale. Questa è comunque garantita ai clienti che ne beneficiano al 31 dicembre 2008. Dal 1° gennaio 2010 la tariffa notturna verrà applicata a tutti i clienti GC MT.

L'abbonamento mensile viene fatturato anche se l'utente sospende l'attività durante uno o più mesi all'anno.